ministero e dell'ente sotto indicati è fissato in Lit. 10.934.325 (pari a 17.494,92 unità di conto) così ripartito:

	Contributo concesso
1. Ministero dell'interno	Lit. 4.642.500
2. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	Lit. 6.291.825.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»

(Fascicoli FSE nn. 6849 e 68114)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3];

viste le richieste del 19 giugno e 10 dicembre 1968, presentate dal Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di Fl. 1.327,84,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di nuova sistemazione, effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 3 gennaio e il 29 agosto 1966 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 1327,84;

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 3 gennaio e il 29 agosto 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 1.327,84.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dei Paesi Bassi è fissato in Fl. 1.327,84 (pari a 366,81 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1970

che dispensa il Regno dei Paesi Bassi dall'applicazione, per talune specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [1], in particolare l'articolo 22,

vista la richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nessuna semente delle specie di arachide, ravizzone, senape bruna, senape nera, canapa, cotone, girasole, ricino, sesamo e soia ha formato oggetto di moltiplicazione, controllo o commercializzazione nel Regno dei Paesi Bassi;

considerando che fino a quando sono osservate tali condizioni è opportuno dispensare il Regno dei Paesi Bassi dall'applicazione della suddetta direttiva per le specie di cui trattasi;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è dispensato dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi e piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

---

[1] GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.